

NOVITA' DEL DECRETO MILLEPROROGHE POST CONVERSIONE IN LEGGE

Si esaminano le novità apportate in sede di conversione in legge del D.L. n. 183/2020 c.d. “Decreto Milleproroghe”

Informativa n.	16/2021
Riferimenti normativi	D.L. n. 183/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 21/2021 c.d. “Decreto Milleproroghe” Legge n. 178/2020 c.d. “Legge di Bilancio 2021”



Il D.L. n. 183/2020, cd. Milleproroghe, è stato convertito con la Legge n. 21/2021 pubblicata sulla GU n. 51 dell'1/03/2021 ed entrata in vigore il 2 marzo 2021.

Nella presente Informativa si esaminano le principali novità apportate in sede di conversione.

Trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria (STS)

Come noto (si veda Informativa Unistudio n. [45/2020](#)) il "Decreto Rilancio" aveva prorogato all'1/01/2021 l'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante strumenti tecnologici in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati quale ad esempio il Registratore di cassa telematico (RT).

Tale termine viene ora prorogato all'1/01/2022.

In sostanza, con un unico invio al Sistema tessera sanitaria (mediante RT), sarà assolto sia l'obbligo di comunicare le spese sanitarie sia l'obbligo della comunicazione dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

E' previsto, inoltre, per il 2021 che la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie avvenga con cadenza semestrale.

Quindi, la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria dovrà essere effettuata:

- entro il 31/07/2021 per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
- entro il 31/01/2022 per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute dall'1/01/2022.

Per la scadenza della trasmissione dei dati si deve far riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

Proroga approvazione bilancio 2020

Il "Decreto Milleproroghe" ha stabilito che l'assemblea ordinaria di tutte le società (quotate e non quotate, private e pubbliche) per l'approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, a prescindere dalla presenza di "particolari esigenze" riferite alla società.

E' quindi prevista, anche per il 2021, una proroga della data utile per l'assemblea di approvazione dei bilanci che dai canonici 120 giorni previsti dal codice civile slitta a 180 giorni, ossia entro il 29/06/2021. Per approfondimenti si veda l'Informativa Unistudio n. [21/2020](#).

E' confermato inoltre che:

- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- le società possano prevedere che l'assemblea ordinaria o straordinaria si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione a patto che venga garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Sospensione agevolazione termini prima casa

Sono sospesi dal 23/02/2020 al 31/12/2021 (la precedente sospensione normativa si fermava al 31/12/2020) tutti i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa.

Per approfondimenti si veda l'Informativa Unistudio n. [30/2020](#).

In particolare, la sospensione riguarda:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
- il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Cessioni di vaccini e strumentazione diagnostica COVID-19

La “Legge di Bilancio 2021” ha introdotto fino al 31/12/2022 uno specifico regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta assoluta “a monte” per:

1. le cessioni di strumentazione diagnostica COVID-19 nonché per le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse che presentano i requisiti previsti dalla Commissione europea o dagli Stati membri;
2. le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, nonché per le prestazioni di servizi ad essi strettamente connesse.

Tali operazioni ad aliquota IVA “zero” non hanno alcun effetto sul calcolo del pro-rata IVA essendo il diritto alla detrazione dell’imposta assoluta a monte comunque riconosciuto.

Il “Decreto Milleproroghe” ha modificato la disposizione prevedendo che l’applicazione dell’esenzione da IVA con diritto di detrazione a monte per le cessioni di strumenti per la diagnostica COVID-19 sia limitata **ai soli dispositivi medico-diagnostici in vitro** di cui al regolamento UE 2017/746 e ai servizi ad essi connessi.

Sono tali, secondo la definizione data dall’Istituto superiore della sanità nel proprio sito, i dispositivi come, ad esempio, i kit apparecchiature reagenti semplici o di tecnologia sofisticata per eseguire saggi su campioni prelevati dal corpo umano.

Risultano esclusi dall’agevolazione le cessioni di saturimetri/pulsossimetri per le quali, per il 2021, è applicabile l’IVA ridotta del 5%.

Pur in assenza di un preciso chiarimento in tal senso, si ritiene che la norma operi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ossia il 2/03/2021.

Tax credit vacanze

Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000,00 Euro utilizzabile, **dall’1/07/2020 al 31/12/2021** (in precedenza fino al 30/06/2021), per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Per approfondimenti si veda l’Informativa Unistudio n. [76/2020](#).

Si ricorda che le domande per fruire del tax credit vacanze dovevano essere **presentate entro il 31/12/2020**.

Cordiali saluti.

Ricevi le nostre circolari direttamente sul tuo smartphone!

Unisciti al nostro canale Telegram **UNISTUDIO Tax News**. Segui le istruzioni riportate [qui](#).